

# COMUNE DI MONTESCUDO

## PROVINCIA DI RIMINI

### Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 Reg.

Seduta del 13/02/2013

**OGGETTO: L.R. N. 21 DICEMBRE 2012 “MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA”. APPROVAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA NR. 21 DEL 21 DICEMBRE 2012. DELIMITAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DEROGA.**

L’anno Duemilatredici, il giorno Tredici del mese Febbraio alle ore 20,00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

	Presenti	Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO	X	
CONSIGLIERI		
1. CONTI Enrico	X	
2. ARCANGELI Gilberto	X	
3. CASTELLARI Elena	X	
4. BARTOLI Daniela	X	
5. GIANNINI Matteo	X	
6. FIORANI Mirco	X	
7. VALLORANI Cristian	X	
8. BUCCI Sergio	X	

Presenti n. ro: 09

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 00

In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bartoli, Vallorani e Fiorani.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Premesso che:*

- *L'articolo 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 comma 1 lett. a) del decreto legge 6.07.2012 n. 95 convertito dalla legge 7.08.2012, n. 135 (c.d. spending review), ha previsto un nuovo assetto dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali e individuato le funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, limite ridotto a 3.000 abitanti per gli enti appartenenti alle comunità montane;*
- *In particolare, il citato articolo 14, al comma 27, individua le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni:*
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
  - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
  - l bis) servizi in materia statistica;*
- *il successivo comma 30 stabilisce che le Regioni individuano la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali;*
- *considerato che nell'ottica della legislazione nazionale, si è mossa anche la regione Emilia Romagna che ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo riordino territoriale e funzionale del sistema degli Enti Locali e delle loro forme associative, avviando un percorso che ha condotto ad assumere la legge Regionale n. 21 del 21/12/2012 avente ad oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", che regola il processo di riordino territoriale al fine di procedere alla disciplina:*
  - a. delle funzioni fondamentali di area vasta attribuite alle Province ai sensi dell'art. 17 del DL 95/2012;*
  - b. delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento a quelle fondamentali per le quali si prevede l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle ulteriori funzioni amministrative che, sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la Regione intenda conservare o conferire alle Province, ovvero trasferire ai Comuni o riservare a sé per esigenze di esercizio unitario;*

- è ritenuta apprezzabile la finalità intrinseca della legislazione regionale di voler procedere ad una graduale riorganizzazione istituzionale che abbia al centro del sistema i Comuni quale luogo primario di erogazione dei servizi ai cittadini, attraverso una riorganizzazione degli stessi, che possa così consentire, da un lato, di continuare ad erogare servizi adeguati ai cittadini riducendo le spese ed aumentando la qualità e, dall'altro, di poter esercitare nuove funzioni che saranno certamente loro affidate a seguito di una più generale riorganizzazione delle funzioni e servizi sui territori;

Visti in particolare i seguenti articoli della sopra citata legge regionale n. 21/2012:

- art. 6 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali” che valorizza le volontà e le vocazioni associazionistiche dei Comuni, chiamando tali Enti a formulare proprie proposte di ambito, seppur sulla base di criteri predeterminati dalle legge, atti ad assicurare un adeguato livello di gestione delle funzioni amministrative. L'individuazione di tali ambiti deve essere formulata attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati, approvata a maggioranza assoluta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 20/2/2013;
- art. 7 “Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali” con il quale la Regione ha inteso ampliare l'obbligatorietà di esercitare in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito, a prescindere dalla loro dimensione demografica, almeno tre fra le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione territoriale, servizi sociali, polizia municipale e protezione civile, nonché i sistemi informatici, evidenziando che i Comuni con meno di 3.000 abitanti (comunità montane) e meno di 5.000 abitanti (gli altri casi) devono gestire nell'ambito, con unione o convenzione, anche tutte le altre funzioni fondamentali, compresi i servizi statistici;

Considerato che, ai sensi dell'art 6 comma 5 della Legge Regionale n. 21/2012, la mancata presentazione di proposte di ambito entro il termine sopra evidenziato (20/02/2013), equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale, che per il nostro territorio corrisponde al distretto socio-sanitario Rimini sud;

Preso atto che, inoltre, la Regione E.R. intende individuare la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative, privilegiando le Unioni in luogo delle Convenzioni ed indicando altresì, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione associata obbligatoria, specifiche funzioni comunali che devono essere gestite in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale;

Atteso che:

- il sopra citato art. 6 della Legge Regionale, nel disciplinare il procedimento per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi da parte dei comuni, stabilisce che la Regione predisponde entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge un piano di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali: a tal fine promuove un procedimento di concertazione con i Comuni invitandoli a formulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
- b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
- c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
- d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;

e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall' articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;

f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;

g) contiguità territoriale;

Considerato che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge regionale 21/12, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valuterà la loro conformità alle condizioni sopra indicate e adotterà, previo parere del CAL, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettuerà la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione;

Considerato, altresì, che l'ambito territoriale ottimale costituisce l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla Legge regionale, anche in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla legge n. 21/2012;

Verificato con atto rep. n° 96624 in data 13.12.1996, a rogito Notaio Enrico Franciosi in Rimini, è stata costituita l' "Unione dei Comuni della Valconca" tra i comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna e San Clemente della Provincia di Rimini, in seguito all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti con le seguenti deliberazioni:

Comune di Gemmano con Deliberazione n.30 del 05.11.1996;

Comune di Montefiore Conca con Deliberazione n.65 del 04.11.1996;

Comune di Morciano di Romagna con Deliberazione n.49 del 29.10.1996;

Comune di San Clemente con Deliberazione n.59 del 11.11.1996;

Visto che:

- con atto rep. n° 2 in data 18.12.2001, a rogito Segretario dell'Unione della Valconca Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 20.12.2001 n.002480, all'Unione della Valconca si sono successivamente aggregati i Comuni di Mondaino, Montegridolfo, Saludecio e Montescudo della Provincia di Rimini, in seguito all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti con le seguenti deliberazioni:

Comune di Mondaino con Deliberazione n. 25 del 26.05.2001;

Comune di Montegridolfo con Deliberazione n.34 del 31.07.2001;

Comune di Montescudo con Deliberazione n. 31 del 29.05.2001;

Comune di Saludecio con Deliberazione n. 50 del 28.06.2001;

- con atto rep. n° 3 in data 17.04.2002, a rogito Segretario dell'Unione della Valconca Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 02.05.2002 n.1023, all'Unione della Valconca si è successivamente aggregato il Comune di Monte Colombo della Provincia di Rimini, in seguito all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte del Consiglio comunale del Comune di Monte Colombo con Deliberazione n. 2 del 15.02.2002

- i comuni di Saludecio e Montecolombo rispettivamente con proprie Deliberazioni Consiliari:

Comune di Saludecio con Deliberazione n. 12 del 29.06.2012

Comune di Monte Colombo con Deliberazione n. 36 del 29.06.2012;

hanno deliberato il recesso dall'Unione della Valconca con decorrenza 1/01/2013 e pertanto l'Unione della Valconca è attualmente costituita dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna e San Clemente;

*Considerato che a questa Unione sono state delegate le seguenti attività, servizi e funzioni: ai fini della loro gestione in forma associata:*

- *S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive);*
- *Polizia Municipale;*
- *Servizio Notificazioni;*
- *Gestione del Vincolo idrogeologico;*
- *Gestione del Vincolo paesaggistico;*
- *Centro Ambiente (Stazione Ecologica);*
- *Protezione Civile;*
- *Servizio Informativo Associato;*
- *Ufficio di Piano in materia di politiche ed interventi in area sociale;*
- *Centri Estivi Marini Anziani;*
- *Centri Estivi Marini Minori;*
- *Centro termale Anziani;*
- *Servizi Statistici associati;*
- *Residenza Sanitaria Assistenziale “Gli Olivi”;*
- *Centro per l’Impiego;*
- *Informagiovani;*
- *Servizio trasporto gratuito a chiamata;*
- *Promozione turistica territoriale;*
- *Ufficio Unico di Avvocatura Pubblico.*

*Considerato che sono all’esame dell’ufficio di presidenza ulteriori attività, servizi e funzioni, da delegare all’Unione della Valconca, quali:*

- *gestione della funzione urbanistica e accordo territoriale per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale;*
- *gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica;*
- *gestione della Ragioneria;*
- *centro Unico Appalti per le procedure di appalto dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi;*
- *gestione associata in materia sismica.*

*Evidenziato che l’ambito dell’area geografica dell’Unione della Valconca soddisfa tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 21/2012 all’art. 6, comma 2, e cioè: appartenenza dei Comuni all’ambito della medesima Provincia, coerenza con i distretti sanitari previsti dall’art. 9 della Legge Regionale 19/94, contiguità territoriale, ad eccezione della lett. b), rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti;*

*Considerato che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge Regionale 21/12, il requisito b) di cui al punto precedente, è derogabile, su espressa e motivata richiesta dei Comuni, in relazione al particolare contesto territoriale;*

*Preso atto che occorre pertanto richiedere espressamente alla Regione Emilia Romagna la deroga alla condizione di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 6 sopra richiamato, in quanto, pur condividendo la filosofia generale della L.R. n. 21/2012, la scelta dell’ambito ottimale così come ritenuto da questo Comune non può prescindere dalle esperienze già in atto fin dal 1996 con l’Unione della Valconca;*

*Ritenuto che sia infatti imprescindibile la salvaguardia dell’esperienza che ha portato finora al conferimento di numerose attività, servizi e funzioni, peraltro già riconosciute dalla Regione Emilia Romagna, all’Unione della Valconca, che è stata fin ad oggi individuata quale contenitore ideale di diversi territori che hanno in comune caratteristiche sociali, storiche e culturali, ben definite e facilmente identificabili, non sempre positive, come l’obiettivo difficoltà viaria in particolare dei Comuni oltre il primo entroterra;*

*Vista l’importanza, anche demografica, del complesso dei Comuni non facenti capo dell’Unione della Valconca;*

Acquisito l'allegato parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, espresso da Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

### **PROPONE**

1. **DI PROPORRE** alla Giunta della Regione Emilia Romagna, per le motivazioni richiamate in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'ambito coincidente con il territorio dei Comuni dell'Unione della Valconca quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell'area geografica dell'Unione della Valconca, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della costituzione, ai sensi dell'art. 6 e per gli effetti di cui all'art. 7 della L.R. n. 21/2012;
2. **DI RICHIEDERE** espressamente alla Giunta regionale la deroga alla condizione di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) della l.r.21/2012 per i motivi indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati;
3. **DI ATTIVARSI** nelle fasi successive a ricercare, tramite l'Unione della Valconca, qualsiasi forma di collaborazione con altri Comuni facenti parte del Distretto Socio sanitario Rimini Sud, al fine di garantire al meglio i servizi nell'ottica del risparmio;
4. **DI RISERVARSI** di provvedere, una volta approvato e pubblicato il programma di riordino territoriale, nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale di riordino territoriale, agli adempimenti enucleati in narrativa ed in particolare ad adeguare lo statuto e le convenzioni in essere ai disposti della più volte richiamata L.R. 21 dicembre 2012, n. 21;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/2012, tramite PEC al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie Locali al seguente indirizzo: [sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it);
6. **DI DICHIARARE**, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Espone l'argomento il Sindaco.

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**Ruggero Gozzi**

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. ssa Rosanna Furi**

---

Lì, **14/02/2013**

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Anna Salvatori**

---

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

---

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 14/02/2013 al 01/03/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 12/03/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Anna Salvatori**